



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BALBONI, CIRIANI, BARBARO, CALANDRINI,  
DE BERTOLDI, DE CARLO, DRAGO, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ,  
IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, PETRENGA, RAUTI,  
RUSPANDINI, TOTARO, URSO e ZAFFINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 2021 <sup>(\*)</sup>

Aggravamento della pena per il reato di violenza sessuale  
commesso nei confronti di persone con disabilità

---

<sup>(\*)</sup> Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - Con preoccupante frequenza le cronache enarrano i raccapriccianti accadimenti ai danni di persone con disabilità nel riprovevole quadro dei delitti contro la persona, segnatamente, dei reati di violenza sessuale. Si tratta di delitti intollerabili, come lo è la violenza sessuale e la violenza in ogni sua forma, ma resi ancor più odiosi e intollerabili nella misura in cui essi sono compiuti abusando di quelle che sono legalmente definite (dall'attuale formulazione vigente del codice penale e precisamente dall'articolo 609-bis) come «condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa». Il quadro normativo vigente attribuisce una connotazione di specificità a questo delitto, estendendo la punibilità del reato di violenza sessuale, definito come la costrizione di taluno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali, anche a chi abusa delle condizioni anzidette.

L'approvazione del cosiddetto « codice rosso » (legge 19 luglio 2019, n. 69, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere) ha già determinato, mediante l'articolo 13, un inasprimento della pena per il reato di violenza sessuale, incrementando la durata della reclusione, prima stabilita in cinque anni nel minimo e dieci anni nel massimo, da un minimo di sei anni ad un massimo di dodici. Già in precedenza, l'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato da due successivi interventi normativi (articolo 17 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, e articolo 3, comma 1, della legge 15 luglio 2009, n. 94), aveva previsto un aggravamento delle sanzioni pe-

nali per i reati di cui all'articolo 527 del codice penale (atti osceni) nonché per i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro secondo del codice penale, tra cui anche l'articolo 609-bis e il corrispondente reato di violenza sessuale in argomento, prevedendo l'aumento della pena da un terzo alla metà.

L'ordinamento penale vigente è già permeato, dunque, da valori di civiltà e protezione alla tutela dei diritti fondamentali delle persone con disabilità che ne hanno orientato un impianto normativo rivolto ad una più grave condanna dei delitti commessi contro le persone con particolari vulnerabilità, per condizioni di inferiorità fisica o psichica o per le diverse forme di disabilità; tuttavia, alla luce del reiterarsi delle situazioni delittuose ai danni di questa categoria sociale ancora soggetta ad abusi e soprusi, si ritiene di poter fare ancora un passo in più e dare un segnale di vigilanza e attenzione verso queste casistiche delittuose che devono essere adeguatamente sanzionate e stigmatizzate.

Il presente disegno di legge, a partire dall'esigenza di costituire un chiaro quadro giuridico e ordinamentale in grado di proteggere la sfera di integrità morale e psicofisica, nonché i diritti fondamentali di tutte le persone che, in ragione della loro fragilità o della delicatezza delle loro condizioni fisiche, personali, evolutive, psicologiche o psicofisiche, sono considerate meritevoli di particolare tutela e speciale attenzione, intende equiparare il delitto compiuto ai danni di una persona con disabilità al delitto compiuto contro un minore di anni quattordici.

Se infatti l'aggravante attualmente prevista dall'articolo 36 della legge n. 104 del 1992 prevede, nel caso in cui il reato in argo-

mento sia commesso in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, l'aumento della pena da un terzo alla metà, l'articolo 609-ter del codice penale (che enumera le diverse circostanze aggravanti del reato di violenza sessuale) prevede che la pena per tale reato (da sei a dodici anni) sia aumentata in ogni caso della metà (senza lasciare margini di discrezionalità nella determinazione dell'aumento di pena) se i fatti sono commessi nei confronti di una persona che non ha compiuto gli anni quattordici. L'abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto viene dunque spostata, ai sensi del presente disegno di legge, dall'articolo 609-bis, che estende espressamente la pena prevista per il reato di violenza sessuale anche a chiunque induce taluno a

compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto, all'articolo 609-ter che invece stabilisce le casistiche delle condizioni aggravanti e determina anche in questo caso, come nella fattispecie dell'abuso su minore di anni quattordici, l'aumento della metà della pena stabilita dall'articolo 609-bis.

Si interviene altresì sull'articolo 36 della legge n. 104 del 1992, esplicitando « la riserva di codice » che si propone di introdurre ed espungendo, attraverso il rinvio alla norma che si propone di introdurre con il presente disegno di legge, la fattispecie di reato di cui all'articolo 609-bis dal complesso di reati ivi indicati per i quali l'aumento della pena è stabilito nel minimo di un terzo al massimo della metà.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. All'articolo 609-*ter* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La pena stabilita dall'articolo 609-*bis* è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto ».

2. All'articolo 609-*bis*, secondo comma, del codice penale, il numero 1) è abrogato.

3. All'articolo 36, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono premesse le seguenti parole: « Fermo restando quanto disposto dall'articolo 609-*ter*, terzo comma, del codice penale, ».